

STATUTO

PARLAPIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTABELLOTTA AG VIA
TRIOCOLA 86

Numero REA: AG - 212140

Codice fiscale: 02868740842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repert. N.46371/15374	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in Caltabellotta la società	
	cooperativa sociale denominata "PARLAPIANO Società	
	Cooperativa Sociale" .	
	La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo	
	nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà	
	inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi	
	secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze in	
	Italia ed all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative e le disposizioni previste per le Onlus	
	(Organizzazioni non speculative e di Utilità Sociale D.Lgs.	
	4 dicembre 1997 n.460), nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2067 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei	

	Soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La società, senza finalità speculative, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità volto alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale attraverso	
	l'attivazione di servizi socio-assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto a loro agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	Istituzioni pubbliche.	
	ARTICOLO 4	
	La società, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità senza finalità speculative, intende svolgere le	
	attività previste dall'art.1, comma 1 lettera A) della legge	
	381/91.	
	In particolare la cooperativa si propone di operare	
	nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di	
	solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani, ai minori	
	e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici,	
	sensoriali e dei relativi operatori, migranti (extra	

	comunitari) sia adulti che minori, anche non accompagnati, e	
	di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.	
	La cooperativa ha per oggetto:	
	1) la produzione di attività educative e culturali anche in	
	collaborazione con istituti scolastici e formativi di ogni	
	ordine e grado, pubbliche amministrazioni, enti associativi	
	ed altri organismi pubblici e privati. A titolo	
	esemplificativo possono essere realizzati:	
	- centri estivi per minori e centri infanzia;	
	- servizi collegati all'università popolare;	
	- laboratori educativi per giovani adolescenti;	
	- percorsi di animazione e ricreazione sociale;	
	- eventi che promuovono il protagonismo e la partecipazione	
	giovanile;	
	- collaborazioni tra associazioni e realtà di volontariato	
	del territorio;	
	- percorsi formativi e di socializzazione anche con	
	strumenti informatici ed attività connesse;	
	2) la realizzazione di servizi di cura alle persone quali	
	assistenza alla famiglia, ai suoi componenti (minori,	
	anziani, disabili), sia nella forma domiciliare,	
	residenziale (comunità alloggio - casa albergo - casa di	
	riposo - R.S.A.) che semi-residenziale;	
	3) l'accoglienza di migranti (extracomunitari) nella	
	tipologia sia di adulti che di minori, anche non	

	accompagnati.	
	La società opererà inoltre per creare opportunità di lavoro	
	anche a soggetti svantaggiati in ambiti collegati	
	funzionalmente a quanto indicato ai punti sub.1 e 2 del	
	presente articolo e ciò con riferimento alla legge 381/91 e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine agli scopi su accennati, e	
	compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare e finanziaria necessari e/o utili agli	
	scopi; potrà tra l'altro assumere la concessione, in	
	convenzione e/o appalto, di lavori e servizi dallo Stato, da	
	Enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà raccogliere prestiti da soli soci per	
	destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale e da remunerare nei limiti previsti dalla	
	legislazione vigente.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse o di quelle accessorie per natura a quelle	
	statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo	
	stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le	
	norme sulla società a responsabilità limitata e non superare	
	i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile.	
	Possono essere soci le persone fisiche di ambosessi che	
	abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano i	
	requisiti per partecipare all'attività dell'impresa	
	esercitata dalla Società Cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci della Società Cooperativa	
	anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale e comunque in numero stabilito dalle norme vigenti.	
	Non possono essere soci della Società Cooperativa le società	
	di capitale o persone giuridiche di qualsiasi natura. In	
	nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese	
	identiche o affini a quella esercitata dalla Società	
	Cooperativa, salvo espresso consenso dell'organo	
	amministrativo.	
	La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni	
	sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo	

	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute;	
	d) soci sovventori, che intendono apportare capitali, senza	
	limiti, mediante sottoscrizione di quote sociali non	
	trasferibili, disciplinati dall'art.4 delle legge 31 gennaio	
	1992 n.59.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	tuttavia tale numero di quote non può superare nel loro	
	valore il limite massimo fissato dalla legge;	

	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 25 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento delle quote sociali sottoscritte.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare	
	la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	ARTICOLO 7	
	Salvo espressa autorizzazione da parte dell'organo	
	amministrativo, è fatto divieto ai soci di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti.	
	ARTICOLO 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o	
	per morte del socio.	
	ARTICOLO 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più nella condizione per partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 25.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	ARTICOLO 10	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	

	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 7, senza la previa	

	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 25.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 11	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 12	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui	

	al precedente articolo 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art.6. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.11.	
	ARTICOLO 13	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	

	RISTORNI	
	ARTICOLO 14	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci lavoratori e	
	fruitori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e fruitori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 15	
	Il patrimonio sociale della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote il cui valore è fissato in Euro 100,00	
	(cento virgola zero zero). Ciascun socio non può possedere	
	un numero di quote il cui valore eccede il limite massimo	
	stabilito dalla legge;	
	b) dalla quota dei soci sovventori, ciascuna del valore di	

	Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	c) dal fondo di riserva legale;	
	d) dalle somme accantonate a riserva indivisibile costituita	
	ai sensi dell'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	e) dal fondo sovrapprezzo;	
	f) dal fondo rivalutazione di cui all'art.7 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59;	
	g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	
	h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve di cui ai punti c), e), f), g), h) non possono	
	essere ripartite fra i soci durante la vita della Società	
	Cooperativa e anche dopo il suo scioglimento.	
	ARTICOLO 16	
	Gli importi delle quote sottoscritte dai Soci, per il valore	
	indicato al superiore art.15, potranno essere versati a rate	
	e precisamente:	
	1) almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ARTICOLO 17	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 cod. civile, certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92	
	n.59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti di società cooperativa a mutualità prevalente;	

	e) a remunerazione delle quote dei soci sovventori, in	
	misura non superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto	
	alla remunerazione delle quote degli altri soci stabilita	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci;	
	f) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 14;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria.	
	L'Assemblea dei Soci può anche deliberare, fatto salvo	
	quanto indicato alla lettera b), che la totalità degli utili	
	vengano destinati a riserva legale.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 18	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la ripartizione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e del revisore;	

	4) le modificazioni dello statuto sociale;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	8) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente	
	statuto.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 19	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, nella sede	
	sociale, ovvero altrove, purché nel territorio italiano,	
	mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale	
	almeno dieci giorni prima dell'adunanza o mediante lettera	
	raccomandata A.R. o consegnata a mano almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma	

	di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	ARTICOLO 20	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del	
	precedente articolo 18, e degli altri casi previsti	
	inderogabilmente dalla legge, per i quali è necessario il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	ARTICOLO 21	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	delle quote possedute.	
	ARTICOLO 22	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea	
	deve essere redatto dal Notaio. Esso dovrà essere trascritto	
	nel libro delle assemblee.	
	ARTICOLO 23	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne	
	predetermina il numero.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci della cooperativa.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina e comunque fino	
	a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente,	
	nella sede sociale, ovvero altrove purché nel territorio	
	italiano, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il	

	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve	
	essere senza indugio trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	

	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, cod. civile nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre	
	deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies cod. civile.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza e la firma sociale spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione. In sua comprovata assenza o	
	impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono	
	trasferite al Vice presidente.	

	Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice	
	presidente od a un membro del consiglio nonché, con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	

	sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere del collegio sindacale, se nominato.	
	ARTICOLO 24	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, cod. civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civile.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 25	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti della Provincia di Agrigento, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. Nel caso in cui detto Presidente	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	

	richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.lgs.17 gennaio 2003 n.5.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 27	

29 di 30

30 di 30